

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ACCORDO QUADRO

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di febbraio

23 febbraio 2023

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Monica FACCHIANO, nata a ...omissis... il ...omissis..., domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016 e ss. mm. ii., dell'art. 2 - 2.1 della Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28 marzo 2013 e della Disposizione Direttoriale n. 5000 del 27 dicembre 2022, nella sua qualità di Direttrice dell'Area Patrimonio e servizi economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosieguo del presente atto altresì denominata *Università*, con sede in Roma, P.le Aldo Moro, civico n. 5, Codice Fiscale n. 80209930587 e Partita I.V.A. n. 02133771002;

e

- Gennaro Domenico DAMATO, nato a ...omissis... il ...omissis..., domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa INFO SRL, nel prosieguo del presente atto definita *Società*, con sede legale in Barletta (BT), Via S. Antonio civico numero 28/30,

CAP. 76121, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari al numero R.E.A. 327877, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 04656100726, capitale sociale interamente versato Euro 69.994,00 (sessantanove-milanovecentonovantaquattro/00).

S I P R E M E T T E C H E

- con Disposizione della Direttrice dell'Area Patrimonio e Servizi Economali n. 1732 prot. n. 0035568 del 12 aprile 2022, è stato conferito alla Sig.ra Enrica Mazzilli, funzionario ctg. D3, in servizio presso il Settore gare lavori, servizi e forniture dell'Area Patrimonio e Servizi economali, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la conclusione di un Accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii, per la durata di un anno, per l'acquisizione del servizio di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, per le procedure di gara da esperirsi a cura dell'Area Patrimonio e Servizi economali;

- il RUP, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii., e delle Linee guida ANAC n. 4, a seguito dell'espletamento di un'indagine di mercato, con consultazione di più preventivi, ha proposto di procedere con l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MEPA, per la stipula

del succitato Accordo Quadro, in favore dell'operatore economico INFO SRL, che ha presentato l'offerta risultata migliore;

- che, con Disposizione della Direttrice dell'Area Patrimonio e Servizi Economici n. 316/2023 del 24 gennaio 2023, è stata autorizzata la stipula, mediante trattativa diretta sul MEPA, con l'operatore economico INFO SRL dell'Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale (CIG 9547281983), della durata di un anno, per un importo complessivo massimo di € 82.000,00 + IVA al 22%, con oneri per la sicurezza pari a zero.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro - Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alle condizioni e alle modalità per la stipula di specifici contratti per il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Per una più specifica e dettagliata descrizione dell'oggetto del presente Accordo Quadro, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale, come pubblicato sul

sito internet <https://web.uniroma1.it/gareappalti/gara/>

[9547281983](#), nonché a quanto contenuto nell'offerta prodotta dalla Società, che pur se non materialmente allegata, è da intendersi parte integrante dell'Accordo Quadro stesso.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro - Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a dodici mesi a decorrere dal 1 marzo 2023. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Università potrà stipulare i singoli contratti attuativi. La durata è condizionata al raggiungimento del quantitativo massimo di cui al successivo art. 3 del presente Accordo Quadro e potrà essere prorogata per ulteriori quattro mesi, previa comunicazione scritta alla Società, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del dodicesimo mese, dell'importo massimo dell'Accordo Quadro stesso.

Art. 3 - Valore dell'Accordo Quadro - Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dei contratti attuativi, che presumibilmente potranno essere stipulati nel corso della durata dello stesso, è pari ad Euro 82.000,00 (ottantaduemila/00) al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, con oneri per la sicurezza pari a zero.

Per ogni singolo contratto attuativo, il corrispettivo, IVA esclusa, sarà determinato, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale, dalla somma dei seguenti importi:

- costo di pubblicazione sulla GURI, bolli inclusi, come cal-

colato dall'Istituto Poligrafico Zecca e dello Stato SPA secondo le tariffe ufficiali vigenti;

- costo di pubblicazione sui quotidiani, che saranno individuati dalla Società secondo il criterio di rotazione tra quelli indicati in offerta, determinato in base ai relativi costi a modulo parimenti indicati in offerta dalla Società, moltiplicati per il numero dei moduli necessari per ciascuna testata;

- costo relativo al compenso (costo di intermediazione) dovuto per lo svolgimento del servizio, determinato dall'applicazione della percentuale nella misura dell'1%, indicata in offerta dalla Società, calcolata sul totale dei costi sopraindicati (costo GURI + costo pubblicazione quotidiani).

Art. 4 - Revisione prezzi - In considerazione della durata annuale del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, non è prevista la revisione prezzi.

Art. 5 - Modalità e tempi di esecuzione dei contratti attuativi - Per le modalità ed i tempi di esecuzione dei contratti attuativi si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato Speciale.

Art. 6 - Coordinatore del Servizio (CS)- La Società ha nominato quale Coordinatore del Servizio (CS), per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, la Sig.ra Vincenza Lattanzio, nata a ...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis..., e, in qualità di sua sostituta, la Sig.ra Graziana

Cafagna, nata a ...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis...

Art. 7 - Servizi connessi - La Società ha l'obbligo di attivare e rendere operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo mail e PEC. Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, almeno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per ogni informazione circa lo stato delle richieste di pubblicazione.

La Società dovrà, altresì, produrre e consegnare all'Università un report trimestrale che includa le informazioni indicate nell'art. 6.2 del Capitolato Speciale. Il report dovrà essere consegnato entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del trimestre cui lo stesso si riferisce.

Art. 8 - Pagamenti - I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Società ed alla verifica di cui all'art. 48 -bis del DPR n. 602/73 (come modificato dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e dal Decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall'Università a mezzo bonifico bancario, con il Codice Identificativo Gara

(CIG) 9547281983.

Il legale rappresentante della *Società* ha dichiarato che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono i seguenti:

- ...omissis..., CODICE IBAN ...omissis...;
- ...omissis..., IBAN ...omissis...;
- ...omissis..., IBAN ...omissis....

La persona delegata ad operare sui suddetti conti correnti è il Sig. Gennaro Domenico DAMATO, nato a ...omissis... il ...omissis..., codice fiscale ...omissis....

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'*Università*. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'*Università* stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), come indicato nel Capitolato Speciale.

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 e dall'art. 2 del Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Art. 9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - La *Società* assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanzia-

ri di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta dei contratti attuativi. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge, l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi saranno risolti in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Società o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma. L'Università verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai contratti specifici, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..

Art. 10 - Oneri e obblighi della Società - Per quanto riguarda tutti gli oneri ed obblighi della Società, le parti fanno espresso riferimento a quanto contenuto nel Capitolato Speciale.

Art. 11 - Deposito cauzionale e coperture assicurative - L'Università, come sopra rappresentata, dà atto che a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro le è stata consegnata dalla Società la polizza fideiussoria n.

1957193 per un importo di Euro 4.100,00, rilasciata dalla REVO INSURANCE SPA in data 15 febbraio 2023, efficace fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'*Università* dà atto che la *Società* le ha consegnato copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, n. 110551757, emessa in data 7 luglio 2020, con scadenza al 7 luglio 2023. La *Società* si impegna ad integrare la durata della polizza n. 110551757 sino a copertura dell'intera vigenza contrattuale.

Art. 12 - Penali sui singoli contratti specifici - Le parti convengono che le penali verranno comminate per le motivazioni, nelle misure e con le modalità previste nell'art. 8 del Capitolato Speciale.

Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - La *Società* si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, e dal Codice di comportamento adottato dall'*Università*, emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro.

Art. 14 - Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 - Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la *Società* dichiara di non trovarsi nella condizione vietata di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotta

to dalla Legge n.190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage* o *revolving doors*) e si obbliga a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15 - Subappalto e divieto di cessione dei contratti - La Società non può subappaltare alcuna parte del servizio, avendo dichiarato di non ricorrere al subappalto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., i contratti non possono essere ceduti, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Art. 16 - Risoluzione e Recesso Accordo Quadro e contratti at-

tuativi - L'*Università* potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi nei casi previsti all'art. 14 del Capitolato Speciale nonché dalla normativa vigente. L'*Università* avrà facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro o dai contratti attuativi nei casi previsti dal citato art. 14 del Capitolato Speciale.

Art. 17 - Domicilio legale - Per l'esecuzione del presente Accordo Quadro i contraenti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 18 - Definizione delle controversie - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la *Società* e l'*Università*, relativamente al presente Accordo Quadro, è competente il Foro di Roma.

Art. 19 - Registrazione in caso d'uso - Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e ss. mm. e ii..

Art. 20 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro per registrazione, bolli e copie sono a carico della *Società*.

L'imposta di bollo sarà assolta dall'*Università* in modalità Virtuale in forza dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10 novembre 2016.

F.to

Monica FACCHIANO

F.to

Gennaro Domenico DAMATO